



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 211/2025

**Oggetto: EX STABILIMENTO VISCOL S.P.A., RONCO SCRIVIA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA AI SENSI DELL'ART. 242 DEL D.LGS.152/2006 E SS.MM.II. E DEGLI ART. 5 E 9 DELLA L.R. 10/2009. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 640,00.**

In data 29/01/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

**Vista** la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

**Richiamato** lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

**Visto** l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

### **Visti**

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

il Bilancio di Previsione 2025/2027, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con Deliberazione n. 42 del 18/12/2024;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025-2027;

### **Visti altresì**

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, la Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati”;

il D.C.M. 26 maggio 2021, n. 17, recante “Regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia” e in particolare il Capo IV “Bonifiche, riqualificazione, salvaguardia e valorizzazione del suolo” con cui sono state attribuite le funzioni in materia di bonifiche;

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

la L.R. 9 aprile 2009, n. 10, e s.m.i. recante “Norme in materia di bonifiche di siti contaminati” emanata in attuazione dell'art. 117 della Costituzione e del Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che definisce la disciplina in materia di bonifica dei siti contaminati e il riparto delle funzioni amministrative ad essa relative fra la Regione e gli enti locali;

**Richiamata** la nota di Viscol S.p.A. assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 71867 del 04/12/2024 con la quale è stato presentato l'elaborato del Progetto di Bonifica;

**Vista** la nota di Città Metropolitana di Genova prot. n. 72923 del 09/12/2024 con la quale è stato avviato il procedimento di approvazione ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs.152/2006 e degli artt. 5 e 9 della L.R. 10/2009 ed è stata convocata la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii., segnatamente alla seduta sincrona del 21/01/2025;

**Atteso che** con la suddetta nota è stato comunicato:



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il termine fissato per il procedimento, che è di 60 giorni decorrenti dal ricevimento dell'elaborato del Progetto di Bonifica;
- il domicilio digitale dell'amministrazione;
- il rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

### Considerato che

- il sito oggetto del procedimento è costituito dall'ex stabilimento Viscol S.p.A. di Ronco Scrivia, attivo tra il 1955 e il 2019 per la produzione e la commercializzazione di oli lubrificanti. L'area ha estensione complessiva pari a 7.500 m<sup>2</sup>, di cui 5.700 m<sup>2</sup> effettivamente occupati dalle attività industriali, ed è individuata dal Foglio 24, mappali 51 e 716, del catasto del Comune di Ronco Scrivia;
- sul sito in parola è stato effettuato un intervento di Accertamento della Qualità Ambientale (AQA) a seguito dell'interruzione dell'attività produttiva;
- in considerazione della destinazione d'uso dei terreni, per il sito sono state assunte come riferimento le CSC ad uso industriale/commerciale di cui alla Colonna B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla Parte IV Titolo 5 del D. Lgs. 152/2006;
- gli accertamenti svolti dalla parte in fase di AQA hanno evidenziato dei superamenti per il ferro, il manganese e per alcuni solventi clorurati nelle acque sotterranee;
- la caratterizzazione del sito è stata effettuata tramite l'attuazione del piano della caratterizzazione approvato con Atto Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n. 1371/2022;
- con il documento di validazione della caratterizzazione del sito, ARPAL ha fornito seguenti indicazioni, testualmente riportate: *“Si osserva che per la matrice acque sotterranee, considerando sia i dati ARPAL sia quelli di Parte, si evidenziano i seguenti parametri critici: Ferro, Manganese, 1,1-dicloroetilene, tricloroetilene, tetracloroetilene, 1,2-dicloroetilene. Per quanto riguarda la futura analisi di rischio si chiede pertanto di prendere in considerazione tutti i parametri sopra elencati, sebbene né per il Ferro né tantomeno per il Manganese sarà richiesto il raggiungimento delle CSC di riferimento ai POC come obiettivo di bonifica. Si chiede infine di valutare la possibilità di considerare il piezometro S1 un hotspot da organoclorurati, considerando che il superamento delle CSC raggiunge, per alcuni parametri, i due ordini di grandezza”*;
- l'Analisi di Rischio, approvata con Atto Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n. 2427/2023, ha attestato una situazione di rischio sanitario accettabile in relazione allo scenario di inalazione di vapori di contaminanti volatili (solventi clorurati) in ambiente industriale indoor e in ambiente industriale outdoor;
- sussiste una situazione di mancato rispetto dei valori di CSC definiti dal D.Lgs. 152/2006 per le acque sotterranee campionate dai piezometri (S7, S8 e S9) rappresentativi del confine idrogeologico di valle del sito, con particolare riferimento ad alcuni solventi clorurati;

### Preso atto

- che il Comune di Ronco Scrivia ha fornito in sede di conferenza dei servizi il proprio parere favorevole all'approvazione del progetto di bonifica comunicando che nella medesima giornata aveva trasmesso il proprio parere istruttorio, del quale ha dato lettura, e che è stato acquisito successivamente agli atti con nota protocollo n. 3496 del 21/01/2025;
- che la ASL 3 ha espresso in sede di conferenza dei servizi il proprio parere favorevole all'approvazione del progetto, indicando che nella medesima giornata aveva trasmesso il



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

parere di competenza acquisito agli atti con protocollo n. 3579 del 21/01/2025;

### Visti

la documentazione agli atti del procedimento e in particolare:

- l'istruttoria tecnica della Città Metropolitana di Genova – Direzione Ambiente – Ufficio Tecnico Rifiuti, Bonifiche ed Emissioni in Atmosfera del 08/01/2025 (agli atti nel fascicolo informatico classificazione 09.10, fascicolo 2022/453), con la quale è formulato il parere preliminare e proposta del quadro prescrittivo necessario per l'approvazione in conferenza dei servizi del Progetto Operativo di Bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs.152/2006 e degli artt. 5 e 9 della L.R. 10/2009;
- il verbale della conferenza dei servizi (agli atti nel relativo fascicolo informatico) dal quale in particolare emergono le seguenti modifiche prescrittive rispetto a quelle proposte nel parere preliminare
  - sarà mantenuto il monitoraggio delle acque sotterranee da tutti i piezometri del sito, inclusi quelli di monte idrogeologico, escludendo il solo piezometro S4 del quale dovrà essere garantita la funzionalità;
  - al raggiungimento degli obiettivi di bonifica (conformità per due campagne consecutive a partire dal secondo monitoraggio), l'assenza di fenomeni di rimbalzo potrà essere accertata con tre campagne quadrimestrali e ulteriori due campagne semestrali per un periodo di monitoraggio di totali 24 mesi;
  - è confermata la facoltà alla parte di procedere, qualora a proprio giudizio ne riscontri l'utilità, ad un ulteriore ciclo di iniezioni di prodotto che potrà essere effettuato anche in punti differenti rispetto a quelli del primo ciclo;
  - considerata l'indicazione di ARPAL in ordine al fatto che i parametri ferro e manganese non costituiscono obiettivo di bonifica e le motivazioni addotte dalla parte per ricondurre i superamenti dei due elementi a naturale attività geochimica dei luoghi, si è ritenuto di non renderne obbligatoria la prosecuzione del monitoraggio. Tale aspetto sarà evidenziato all'Agenzia, in occasione della trasmissione del presente atto, affinché la stessa possa esprimere per tempo eventuale motivata necessità di proseguire il monitoraggio anche per i due metalli;

**Richiamati** come atti presupposti del presente atto:

- il parere favorevole espresso dal Comune di Ronco Scrivia del quale sono state recepite le prescrizioni;
- il parere favorevole espresso dalla ASL3, che in linea di principio rammenta l'obbligo di un corretto smaltimento dei rifiuti prodotti durante la bonifica, richiamando a titolo di esempio i carboni attivi colloidali con contaminanti adsorbiti;

**Osservato** che il parere di ASL3 sopra richiamato non trova applicazione nel caso specifico dei carboni attivi in forma colloidale, in quanto per gli stessi la tecnologia di bonifica scelta dai progettisti, fra quelle applicabili al caso di specie, non ne prevede il recupero dalla falda;

**Tenuto conto** della D.C.R. Liguria n. 11/2022, con la quale è stato approvato il Piano regionale delle bonifiche, e della D.G.R. Liguria n. 713/2023, che ha istituito uno specifico gruppo di lavoro per lo studio della situazione dei clorurati nelle acque sotterranee;

**Dato atto** del pagamento delle spese istruttorie di € 640 tramite PagoPA, come da ricevuta di pagamento con IUV n. 001600005142210 del 09/12/2024;

**Dato atto che** l'istruttoria tecnica del presente atto è stata svolta da Marco Pizzaferrì, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

**Considerato che** con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Atteso che**, con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2024/2026, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente provvedimento;
- che non sono emerse del corso del procedimento situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

**Dato atto che** il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da prospetto contabile allegato;

**Atteso, altresì**, che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

**Ritenuto che** sussistano i presupposti per procedere con l'approvazione dell'elaborato Progetto Operativo di Bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs.152/2006 e degli artt. 5 e 9 della L.R. 10/2009;

Tutto quanto ciò premesso,

### APPROVA

ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs.152/2006 e degli artt. 5 e 9 della L.R. 10/2009, l'elaborato Progetto Operativo di Bonifica presentato da Viscol S.p.A., con le seguenti prescrizioni:

1. entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto e comunque prima dell'inizio delle attività di bonifica, dovrà essere comunicato agli enti interessati il nominativo del responsabile dell'attività relativa al procedimento di bonifica che risponda dell'esecuzione delle campagne di monitoraggio, di quanto prescritto nel presente atto e di eventuali responsabilità giudiziarie inerenti il procedimento. A tale riguardo dovrà essere trasmessa agli enti una dichiarazione firmata dal responsabile sopra citato per formalizzare l'accettazione di tale incarico. Dovrà essere successivamente comunicata agli enti ogni sua eventuale variazione. Si evidenzia che tale responsabile dovrà farsi carico anche del coordinamento delle attività attinenti la corretta gestione dei rifiuti (con i relativi oneri formali) prodotti nell'ambito delle attività di monitoraggio svolte sul sito. Si precisa a riguardo che tale responsabilità prevede l'individuazione dei soggetti produttori dei rifiuti nell'ambito degli interventi approvati e sui quali incomberanno gli obblighi di legge (corretta gestione rifiuti, tenuta registri, formulari ecc.). In assenza di individuazione del predetto responsabile, la responsabilità di ogni operazione, lavoro e adempimento formale sarà posta in capo al titolare del provvedimento/responsabile della contaminazione (Viscol S.p.A.);
2. gli obiettivi di bonifica per le acque sotterranee sono quelli definiti dall'analisi di rischio sito



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

specificata approvata con Atto Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n. 2427 del 26.10.2023 e coincidono con le CSC da traguardare nei tre piezometri rappresentativi del confine idrogeologico di valle e il mantenimento di valori al di sotto delle CSR nei rimanenti piezometri. Di seguito è riportata la tabella riepilogativa dei valori di CSC e CSR approvati.

Parametro	CSC (µg/L)	CSR (µg/L)
	S7 – S8 – S9	S1 – S2 – S3 – S4 – S5 – S6
Cloruro di Vinile	0,5	143
Triclorometano	0,15	246
1,1-dicloroetilene	0,05	5912
tricloroetilene	1,5	638
tetracloroetilene	1,5	7798
1,2-dicloroetilene	60	8772
1,1,2-tricloroetano	0,2	259
1,1,2,2-Tetracloroetano	0,05	843

3. per ferro e manganese non è richiesto il raggiungimento delle CSC di riferimento ai POC come obiettivo di bonifica, ma gli stessi dovranno essere comunque oggetto di quantificazione al fine di una possibile valutazione finale circa l'accettabilità dei valori raggiunti;
4. nel caso in cui i monitoraggi finalizzati alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di bonifica e all'assenza di fenomeni di rimbalzo riscontrassero il raggiungimento ed il perdurare di valore conformi alle CSC in tutti i piezometri del sito, il certificato di avvenuta bonifica ne darà riscontro, evidenziandone il ripristino con il conseguente venire meno di eventuali necessità di vincoli urbanistici a carico del sito che siano stati previsti nell'analisi di rischio quali condizioni al contorno per la definizione delle CSR approvate;
5. dovrà essere garantita la funzionalità nel tempo di tutti i punti di monitoraggio per le acque sotterranee (da S1 a S9); l'eventuale necessità di dismissione dovrà essere preventivamente concordata con gli enti di controllo ed eseguita solo successivamente a formale consenso da parte della Città Metropolitana di Genova che è responsabile del procedimento amministrativo. In caso di distruzione, perdita, rottura dei piezometri dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova specificando le tempistiche del ripristino della rete;
6. fino all'esecuzione dell'intervento dovranno essere effettuate campagne di monitoraggio con frequenza quadrimestrale delle acque sotterranee da tutti i piezometri del sito (da S1 a S9), escluso S4, per la determinazione dei seguenti parametri: solventi alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. n. 152 /2006 (da 39 a 53);
7. salvo diversa motivata indicazione da parte di ARPAL, non si ritiene obbligatoria la prosecuzione della quantificazione dei due elementi nelle acque sotterranee;
8. gli obiettivi di bonifica potranno essere considerati raggiunti in caso di rispetto degli stessi per due monitoraggi consecutivi a partire dal secondo monitoraggio (programmato a distanza di 7 mesi dalle iniezioni);
9. in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di bonifica o del verificarsi di fenomeni di rimbalzo, sarà facoltà della parte comunicare l'intenzione di procedere ad una nuova iniezione di prodotto in falda;
10. nel caso di ulteriori iniezioni di prodotto, le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi di bonifica e assenza di fenomeni di rimbalzo saranno le stesse già descritte nei punti



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

precedenti;

11. dovranno essere comunicate agli enti di controllo, con almeno 15 giorni di anticipo (a mezzo PEC), le date relative all'esecuzione dei monitoraggi ambientali. Tempistiche diverse potranno essere eccezionalmente preventivamente concordate con gli enti;
12. le risultanze analitiche degli accertamenti ambientali di parte dovranno essere fornite in forma di certificati di analisi, timbrati e firmati da parte di professionista abilitato, che dovranno dare conto delle conformi modalità di campionamento secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e riportare sia i rispettivi limiti di riferimento che il giudizio finale dell'analisi; in particolare i certificati analitici dovranno riportare almeno le seguenti informazioni:
  - l'indicazione di chi ha effettuato il campionamento e una dichiarazione che il campionamento stesso è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, ISPRA, CNR-IRSA); in alternativa dovrà essere allegato un idoneo verbale di campionamento, che indichi modalità di campionamento, trasporto e conservazione del campione;
  - nel caso di analisi di rifiuti, la definizione precisa e una esauriente descrizione del rifiuto stesso;
  - l'indicazione dei metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità e il calcolo dell'incertezza;
  - i limiti di concentrazione applicabili al caso;
  - un giudizio finale in relazione alle finalità per le quali è stata eseguita l'analisi di laboratorio.

In alternativa all'invio di certificati analitici, potranno essere trasmessi rapporti di prova purché accompagnanti da una relazione finale sugli esiti delle attività di accertamento analitico (riportante anche tutte le informazioni sopra elencate), che dovrà essere comunque timbrata e firmata da professionista abilitato. In ogni caso non possono essere accettati semplici rapporti di prova, se non accompagnati da esaustiva relazione di commento a firma di professionista abilitato;

13. le acque di spurgo emunte dai piezometri dovranno essere trattate come rifiuti;
14. gli esiti dei monitoraggi dovranno essere trasmessi semestralmente, entro 60gg dal termine del semestre preso in considerazione, corredati di una sintetica relazione di commento che riporti come minimo:
  - i) la carta isofreatica con l'individuazione della direzione principale della falda e tabelle riepilogative relative delle battute piezometriche;
  - ii) i riscontri analitici della falda, in forma tabellare, confrontati con i relativi limiti di riferimento (CSR/CSC) per ciascun piezometro e per ciascuna campagna di monitoraggio; dovranno essere sempre riepilogati almeno i dati dell'ultimo triennio;
  - iii) dovrà essere descritto l'andamento della bonifica raffrontando l'andamento riscontrato rispetto a quello atteso dal progetto;
15. con riferimento al punto precedente, eventuali risultati peggiorativi, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, dovranno essere anticipati agli enti, appena resi disponibili dal laboratorio;
16. per i lavori di scavo in fregio ad aree pubbliche o soggette a pubblico uso, dovranno adottarsi tutte le cautele richieste per impedire qualsiasi ostacolo all'ordinario uso degli spazi pubblici;
17. le eventuali occupazioni di spazi ed aree pubbliche per deposito materiali, recinzioni, posa mezzi di lavorazione, etc., dovranno essere preventivamente richieste ed autorizzate nel



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

rispetto del vigente Regolamento Edilizio Comunale e del Regolamento del canone unico patrimoniale;

18. gli eventuali scavi o manomissioni di aree e spazi pubblici dovranno essere preventivamente richiesti ed autorizzati dal Comune di Ronco Scrivia;
19. il richiedente dovrà verificare, prima dell'inizio delle operazioni di scavo e con le aziende erogatrici dei pubblici servizi, eventuali interferenze con impianti e/o linee interrato preesistenti;
20. entro 20 giorni dal ricevimento del presente atto dovrà essere trasmesso a Città Metropolitana di Genova il computo metrico estimativo che quantifichi il presunto costo dell'intervento di bonifica, tenendo conto sia degli interventi che degli accertamenti analitici necessari, valutati in funzione delle prescrizioni con le quali è stato approvato il progetto;
21. entro 60 giorni, salvo motivata richiesta di proroga, dovrà essere costituita per l'intervento di bonifica, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 9 della L.R. n. 10/2009, a favore della Città Metropolitana di Genova, una garanzia finanziaria mediante fidejussione di entità pari al 50% del presunto costo dell'intervento con una delle seguenti modalità
  - reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;
  - polizza fideiussoria rilasciata da Imprese di Assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni (l'elenco è consultabile sul sito dell'IVASS);
  - fideiussioni bancarie rilasciate da istituto bancario;
22. la garanzia di cui al precedente punto, dovrà avere una durata di almeno tre anni e potrà essere svincolata solo a seguito dell'ottenimento del Certificato di Avvenuta Bonifica o all'approvazione di un diverso intervento di bonifica, nel caso in cui non si conseguissero gli obiettivi preposti da quello approvato con il presente atto. Nel caso in cui il contratto stipulato con l'istituto di garanzia abbia termine prima dell'ottenimento dei requisiti per lo svincolo, la garanzia dovrà essere sostituita o compensata da nuovo contratto, prima della sua scadenza. La garanzia dovrà fare esplicito richiamo al numero del presente atto con il quale è approvato il progetto;
23. l'atto costitutivo della garanzia (o appendice al contratto esistente) di cui al precedente punto 21, stipulato e consegnato in originale al soggetto beneficiario, ovvero alla Città Metropolitana di Genova – Direzione Ambiente, sarà soggetto a verifica di accettabilità da parte della Città Metropolitana di Genova;
24. il responsabile della bonifica dovrà assicurarsi che la compagnia di assicurazione, presso la quale è stipulato il contratto, permanga negli elenchi delle compagnie abilitate ad operare in Italia per tutta la durata della garanzia, consultando gli elenchi messi a disposizione dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ([www.ivass.it](http://www.ivass.it));
25. nel caso in cui la compagnia non risulti più negli elenchi sopra indicati o nel caso in cui il contratto stipulato nel rispetto delle condizioni sopra citate dovesse interrompersi prima dell'ottenimento della certificazione di avvenuta bonifica, per motivi indipendenti dalla volontà del contraente (es. fallimento compagnia di assicurazione, rescissione unilaterale del contratto, ecc.), dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova in qualità di soggetto beneficiario. Tale garanzia dovrà essere tempestivamente sostituita o compensata da un nuovo contratto;
26. la garanzia prestata deve prevedere l'espressa rinuncia da parte del fideiussore della preventiva escussione del debitore principale e il pagamento dell'importo garantito sarà



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

eseguito entro 30 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni;

### **DISPONE**

di introitare la somma di euro 640,00, versata da Viscol S.p.A., secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile

### **RICORDA**

che dovrà essere garantito il mantenimento delle condizioni al contorno assunte nel modello concettuale e numerico dell'Analisi di Rischio approvata con Atto Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n. 2427/2023, con particolare riferimento alle specifiche tecniche riportate a pag. 27 e 28 dell'elaborato relativo all'Analisi di Rischio approvata: in caso di opere o interventi che modifichino l'assetto del sito assunto nel modello concettuale e numerico dell'Analisi di Rischio, dovrà essere presentato a tutti gli enti interessati uno specifico aggiornamento dell'elaborato, atto a rivalutare la situazione ambientale dell'ex stabilimento Viscol S.p.A.;

### **INVIA**

il presente atto a:

- Viscol S.p.A.;
- Comune di Ronco Scrivia;
- Regione Liguria;
- ARPAL;
- ASL3 Genovese;

Sulla base dei risultati delle indagini e del monitoraggio, delle indicazioni dell'ARPAL e degli eventuali controlli effettuati, questa amministrazione si riserva di richiedere in corso d'opera ulteriori indagini qualora fosse necessario provvedere a verifiche più approfondite.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 56 giorni dal ricevimento del Progetto di Bonifica (documentazione assunta al protocollo in data 04/12/2024).

**Sottoscritta dal Dirigente  
(GIOVANNI TESTINI)  
con firma digitale**